Ordine degli Avvocati d Messina
AIMeF – Associazione Italiana Mediatori Familiari

Protocollo d'intesa per l'istituzione di un Punto Informativo sulla Mediazione Familiare

L'anno 2011 il giorno 14 del mese di febbraio, presso l'Ordine degli Avvocati di Messina, giusta delibera del 2 febbraio 2011, si sottoscrive il seguente Protocollo d'intesa, per l'istituzione di un Punto Informativo sulla Mediazione Familiare, tra l'Ordine degli Avvocati di Messina e l'AIMeF (Associazione Italiana Mediatori Familiari) .

Premesso:

- Che la legge 8 febbraio 2006 n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, ha introdotto l'art 155 sexies, secondo cui i coniugi possono, avvalendosi di esperti, tentare una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli;
- Che la legge 27 maggio 1991 n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989", sui diritti fondamentali irrinunciabili dei bambini, afferma come, in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente e che rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico degli Stati di rendere tali diritti effettivi e concreti;
- Che l'art. 18 della predetta Convenzione sancisce il "diritto alla bigenitorialità", ossia il "diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori;
- Che l'art. 13 della Convenzione di Strasburgo 25.01.1996, ratificata in Italia con L. 20.03.2003 n.77 sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, contempla la possibilità del ricorso alla mediazione e ad altri metodi di soluzione dei conflitti, in vista del raggiungimento di soluzioni concordate utili al benessere dei figli ed a garanzia del diritto dei bambini alle relazioni con entrambi genitori;
- Che la legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", prevede, all'art. 4, la mediazione familiare tra i "servizi di sostegno alla relazione genitori-figli;
- Che la legge 31 luglio 2003, n.10 della Regione Siciliana "norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia" all'art. 8 prevede la mediazione familiare tra gli interventi a sostegno delle relazioni familiari e delle responsabilità educative nei casi di gravi difficoltà relazionale nel rapporto di coppia;
- Che la legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi social, individua, all'art. 22 co. 2 lett d), tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'art. 16 della medesima legge, ivi compresa, quindi, la mediazione familiare;

Considerato, pertanto:

- che l'introduzione della mediazione familiare nel processo di separazione e divorzio si propone come specifico e idoneo strumento per dare piena attuazione al sancito interesse del minore alla co-genitorialità;
- che il diritto alla c.d. bigenitorialità e/o alla cogenitorialità, ormai annoverato fra i diritti fondamentali dell'ordinamento giuridico necessita della collaborazione tra i genitori, considerata come la condizione precipua per il miglior adattamento dei figli alla situazione di separazione;

- Che la mediazione familiare si configura come risorsa alternativa ma anche complementare al procedimento giudiziario, e facilita la regolazione privata del conflitto coniugale, mediante la riduzione del conflittualità ed il sostegno alla cogenitorialità;
- Che in tale contesto l'affido condiviso rappresenta il frutto di una scelta, il risultato di un percorso responsabile, intrapreso volontariamente dai genitori;
- che al giudice spetta il potere, non già di nominare esperti mediatori, bensì di rinviare i provvedimenti riguardo ai figli, una volta acquisito il consenso delle parti, per consentire che siano i coniugi stessi (beneficiari dell'intervento) ad avvalersi per tentare una mediazione di esperti mediatori familiari da loro scelti ;
- che il giudice può informare le parti dell'esistenza del Punto Informativo sulla Mediazione Familiare istituito dal presente protocollo;
- che l'avvocato, nell'esercizio del proprio mandato difensivo, favorisce, anche in collaborazione con altre figure professionali, soluzioni il più possibile condivise tra i genitori, nel rispetto dei diritti di ciascuno e dei figli minori in particolare;
- che l'avvocato ed il mediatore familiare operano nel rispetto delle parti e secondo le specificità del proprio ruolo, secondo quanto delineato dalla "Carta delle Buone Prassi nel rapporto tra Avvocati e Mediatori Familiari", di cui all'allegato B del presente protocollo, che ne costituisce parte integrante;

Vista

- la necessità di dare attuazione al principio generale della trasparenza e del consenso informato nella relazioni tra utenti e professionisti;

e

- l'opportunità, in attesa di una specifica legge che regolamenti la figura professionale del mediatore familiare, di garantire le parti, circa il possesso di requisiti di professionalità, da parte dei mediatori familiari operanti nell'ambito del territorio di riferimento;

Preso atto

Della nota con cui il Presidente del Tribunale di Messina si dichiara disponibile a collaborare "rendendo accessibili presso i propri locali (Sportello Informazioni per il Pubblico, Cancellerie della Famiglia, della volontaria giurisdizione e del giudice tutelare) i materiali informativi relativi alla iniziativa oggetto del presente protocollo";

Tutto ciò premesso e considerato

l'Ordine degli Avvocati di Messina e l'AIMeF stipulano il presente accordo:

Art.1

Istituzione

E' istituito un Punto Informativo sulla Mediazione Familiare presso il Dipartimento Cultura e Servizi dell' Ordine degli Avvocati di Messina.

Art. 2

Funzione

Nel Punto Informativo sulla Mediazione Familiare viene fornito, alle parti di un procedimento di separazione o di divorzio ed a cura dell'Ordine degli Avvocati di Messina, un documento informativo (all.a), affinché possano scegliere consapevolmente se avvalersi della mediazione familiare nel corso della controversia. Presso il Punto Informativo sulla Mediazione Familiare, le parti possono prendere visione, altresì, dell'Elenco dei mediatori familiari depositato secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente protocollo.

Art. 3

Personale e sede

Il Punto Informativo sulla Mediazione Familiare ha sede nei locali del Dipartimento Cultura e Servizi dell'Ordine degli Avvocati di Messina ed è aperto nelle ore e nei giorni che verranno comunicati mediante idonea pubblicità.

Art. 4

Elenco dei Mediatori Familiari

L' AIMeF si impegna a: depositare alternativamente entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno l' Elenco dei Mediatori Familiari della Provincia di Messina iscritti all'Associazione; garantire il possesso, da parte dei suddetti professionisti, di certificato conforme agli standard di formazione riconosciuti dal Forum Europeo di Formazione e Ricerca sulla Mediazione Familiare e di polizza assicurativa per la R.C. relativa all'attività di mediazione familiare; garantire il rispetto, da parte degli iscritti, del codice deontologico compatibile con il presente protocollo.

Per le richieste di iscrizione nell'elenco dei mediatori provenienti da altre Organizzazioni o da singoli mediatori familiari, come previsto nel successivo art. 5, la verifica dei requisiti verrà effettuata dal Consigliere delegato dall'Ordine degli Avvocati di Messina, previa comunicazione agli enti aderenti.

Art. 5

Validità

Il presente protocollo ha validità annuale e si rinnova tacitamente. Può essere, se necessario, soggetto a modifiche previa verifica dei risultati. Allo stesso potranno aderire, facendone richiesta, altre organizzazioni nazionali di mediatori familiari, qualificati secondo gli standard di formazione riconosciuti dal Forum Europeo di Formazione e Ricerca sulla Mediazione Familiare, che diano apposita pubblicità e trasparenza agli elenchi dei propri iscritti, secondo le previsioni di cui al precedente articolo 4, prevedano che i propri i soci siano muniti di polizza assicurativa per la RC, in relazione all'attività di mediazione familiare, ed, infine, impegnino gli iscritti al rispetto di specifico codice deontologico compatibile con il presente protocollo. Potranno, altresì,farne richiesta ed essere inseriti nell'elenco singoli mediatori in possesso dei requisiti, anche se non iscritti all'AIMef, purchè aderenti ad associazioni impegnate nel settore della mediazione familiare che diano adeguate garanzie di verifica della formazione effettuata, diano apposita pubblicità e trasparenza agli elenchi dei propri iscritti e muniti di polizza assicurativa per la RC, in relazione all'attività di mediazione familiare.

Allegato A
Documento Informativo sulla Mediazione Familiare
Allegato B
"Carta delle buone Prassi nel rapporto tra Avvocati e Mediatori Familiari".

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Messina
F.to Avv. Francesco Marullo di Condojanni

Il Presidente dell'AIMeF
F.to dott. Luigi Zammuto

All. A

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE

La mediazione familiare è uno strumento utile al raggiungimento di un accordo di separazione o di divorzio frutto della collaborazione delle parti e soddisfacente per gli interessi delle persone coinvolte nel conflitto, soprattutto dei figli minori.

La mediazione familiare può essere avviata prima o anche dopo essersi rivolti al Tribunale e/o ai propri avvocati; può, altresì, essere intrapresa quando vi siano difficoltà nel mettere in atto gli accordi di separazione e di divorzio già adottati.

La mediazione familiare è volontaria e comporta la presenza di entrambe le parti e di un terzo imparziale, scelto dalle stesse : il mediatore familiare.

Il mediatore familiare è un professionista qualificato, facilitatore della comunicazione tra le parti, garante dell'equilibrio e della riservatezza della discussione.

Il mediatore familiare si propone di aiutare le parti: a delimitare l'oggetto del conflitto, a trovare un accordo soddisfacente senza vincitori né perdenti, a mantenere il ruolo di genitori nell'interesse superiore dei figli minori.

La mediazione familiare è un percorso di breve durata. Si articola in una serie di incontri, il primo dei quali è una consultazione gratuita e senza impegno per informare le parti dei dettagli operativi.

Allegato B

"CARTA DELLE BUONE PRASSI NEL RAPPORTO TRA AVVOCATI E MEDIATORI FAMILIARI"

Principi generali
L'avvocato ed il mediatore familiare si adoperano affinché le parti di una vicenda separativa addivengano ad una regolamentazione dei propri rapporti, soddisfacente per il benessere delle persone coinvolte, soprattutto dei figli e delle figlie minori di età, e definiscano un accordo che consenta alle madri ed ai padri di esercitare pienamente ed in maniera condivisa la propria responsabilità genitoriale.
In ogni caso l'avvocato ed il mediatore familiare sono tenuti all'osservanza dei rispettivi codici deontologici.

Il ruolo dell'avvocato e del mediatore
L'avvocato ed il mediatore operano nel rispetto della volontà e delle decisioni delle parti.

Compiti del mediatore sono, in particolare:
valutare la mediabilità della coppia;
sostenere la genitorialità;
supportare i genitori affinchè siano individuate efficaci e durature modalità di comunicazione
accompagnare i genitori nella definizione di accordi condivisi per favorire il mantenimento delle responsabilità genitoriali di entrambi anche dopo la separazione.
Compiti dell'avvocato sono, in particolare:
informare il cliente in merito ai suoi diritti e doveri;
tutelare i diritti personali e patrimoniali del cliente;
favorire, anche in collaborazione con altre figure professionali, soluzioni il più possibile condivise fra i genitori, nel rispetto dei diritti di ciascuno;
informare il cliente dell'esistenza del Punto Informativo sulla Mediazione Familiare istituito con il presente protocollo e della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.

L'avvocato, nel rispetto del mandato professionale ricevuto, agisce affinché nel perseguire l'interesse del cliente si tuteli il diritto dei figli al mantenimento di relazioni serene ed equilibrate con entrambe le figure genitoriali.

Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione ai genitori. Non può fornire pareri e consigli di natura legale inerenti il caso di specie. Il mediatore, a tal fine, invita i genitori a rivolgersi ai rispettivi legali. Se lo ritiene opportuno può invitare i legali delle parti ad un incontro di mediazione, allo scopo di illustrare loro le finalità del percorso, il proprio ruolo ed i conseguenti obblighi.
Il mediatore deve astenersi dall'indicare nominativi di avvocati ai quali i genitori possano rivolgersi.
L'avvocato dà forma giuridica all'accordo eventualmente raggiunto dalle parti nel percorso di mediazione.

La volontarietà della mediazione familiare
Il ricorso alla mediazione familiare deve essere volontario e consapevole.

Imparzialità del mediatore e riservatezza della mediazione
Il mediatore familiare è imparziale nei suoi rapporti con i genitori; mantiene la riservatezza rispetto al contenuto ed all'esito del percorso, ad eccezione dei casi in cui sia stato autorizzato da entrambi i genitori.
Il mediatore opera affinché i genitori si impegnino a non usare strumentalmente l'uno contro l'altro i contenuti delle discussioni e delle negoziazioni in una procedura giudiziaria, ivi compresa la disponibilità ad intraprendere il percorso.

L'avvocato fa presente al cliente genitore che l'utilizzo strumentale in sede processuale delle suddette informazioni potrebbe costituire elemento di rischio per l'incremento della conflittualità con conseguente compromissione dell'interesse dei figli.

Incompatibilità

Il mediatore familiare, il quale sia in possesso di un titolo professionale che lo abiliti a svolgere la funzione di CTU e di CTP, non può svolgere la funzione di mediatore familiare ove nello stesso procedimento, o in altro tra le stesse parti, rivesta, o abbia rivestito, il ruolo di CTU o CTP.

La funzione di mediatore familiare non può essere svolta da chi, in precedenti occasioni abbia esercitato la funzione di operatore socio-sanitario-assistenziale o sia stato consulente di uno o di entrambi i genitori.

L'avvocato, che sia anche mediatore familiare, non può svolgere tale ultima funzione ove sia stato investito del mandato difensivo da entrambi le parti o anche da una sola di esse, nello stesso procedimento giudiziale, o in altri procedimenti giudiziali o stragiudiziali. Analogamente non potrà assumere il mandato per assistere in giudizio le parti qualora abbia svolto l'attività di mediazione familiare con le stesse.

Tregua legale

Il mediatore familiare durante il percorso suggerisce ai genitori, qualora ne ravvisi la necessità di non intraprendere iniziative giudiziali e/o stragiudiziali l'uno contro l'altro, invitandoli a valutare, con i rispettivi legali, l'opportunità e la praticabilità di una "tregua legale". L'avvocato rappresenta al cliente i vantaggi della tregua legale, qualora non sia pregiudizievole ai diritti del proprio assistito e dei figli minori.